



TRIBUNALE DI ROVIGO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

**PUBBLICAZIONI SU “IL RESTO DEL CARLINO” – VIOLAZIONE
DEI TERMINI DI PUBBLICITA’ DI CUI ALL’ORDINANZA DI
VENDITA**

Il Giudice dell’esecuzione,

vista la pluralità di istanze ricevute da diversi delegati in relazione a procedure diverse, in cui veniva evidenziato il superamento dei termini pubblicitari indicati in sede di ordinanza di vendita, in ragione della omessa pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino”;
rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore” (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015);

rilevato, pertanto, che trattasi di vizio procedurale di particolare gravità, che impone il differimento della data dell’asta, onde evitare l’integrazione di un vizio di nullità derivata che si riverbererebbe sul decreto di trasferimento, con potenziale pregiudizio finanche dell’aggiudicatario;

ritenuto necessario dare indicazioni unitarie sul punto

DISPONE che i delegati che riscontrino la problematica di cui in motivazione provvedano direttamente al differimento dell'asta e alla rinnovazione degli adempimenti pubblicitari, dandone semplice informativa al GE e alla Cancelleria, che provvederà a caricare il presente provvedimento nel relativo fascicolo dell'esecuzione;

MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai delegati e al gestore della pubblicità Edicom, per conoscenza.

Si deposita in Cancelleria in formato digitale, sottoscritto con firma digitale; una copia analogica sarà stampata, scansata e munita di timbro di deposito a cura della Cancelleria, a fini di archiviazione.

Rovigo, 20.6.2023

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Marco Pesoli